

Giudicato esterno nello stato passivo: limiti da valutare caso per caso

Il nodo

Per la Cassazione impossibile il travaso del giudicato nel passivo

L'effetto del giudicato esterno – ove due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto il medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia definito con sentenza definitiva, precludendo il riesame di quanto già deciso – non opera nel caso in cui il giudicato si formi in un giudizio ordinario dopo la fase dell'accertamento del passivo, non consentendosi il "travaso" del giudicato esterno formatosi in sede ordinaria dopo il procedimento di formazione dello stato passivo.

Il tema è stato recentemente risolto in tal senso dalla Suprema Corte (ordinanza n. 7772/2024), che ha rigettato il ricorso con cui – allegandosi l'intervenuto passaggio in giudicato di una sentenza successivamente resa davanti al giudice ordinario – il ricorrente lo aveva invocato nella fase di gravame avverso il provvedimento di esclusione del proprio credito dallo stato passivo.

Nel caso di specie, si discuteva di una clausola risolutiva espressa e di una conseguente clausola penale, di cui era stato accertato nel merito il mancato avvalimento da parte del creditore, laddove nel successivo giudizio davanti al giudice ordinario (il cui giudicato si era formato durante il giudizio di legittimità) si era accertata – in un giudizio inter partes a parti invertite, promosso dal fallimento nei confronti del creditore – la fondatezza dell'eccezione di inadempimento del creditore, il quale non aveva rinunciato ad avvalersi della penale.

I giudici hanno ribadito il principio di esclusività della formazione dello stato passivo (articolo 151 del Codice della crisi), secondo cui ogni credito debba essere accertato nel rispetto delle previsioni del Codice della crisi. Il rovescio della medaglia è che i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti – quand'anche non siano oggetto di opposizione – non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano effetti preclusivi solo nell'ambito della procedura fallimentare.

Il passaggio ulteriore compiuto dalla Corte è la sterilizzazione in sede concorsuale degli effetti del giudicato formatosi

in sede ordinaria.

Il diverso ambito di efficacia del giudicato sostanziale (*erga omnes*) rispetto a quello endoconcorsuale (assimilabile a una preclusione endoconcorsuale ai fini del riparto), osta al riesame in sede concorsuale delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza e all'entità dei crediti, senza che vi sia rischio di contrasto di giudicati.

La soluzione non convince. Il principio della sterilizzazione del giudicato esterno formatosi in sede ordinaria quale effetto dell'esclusività dello stato passivo non collima con il principio di diritto dell'Unione, secondo cui il giudicato esterno non può non essere applicato in ogni caso (salve le pratiche abusive), al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia (Corte di giustizia Ue, causa C-329/21,



Ma secondo il diritto dell'Unione il giudicato esterno non può non essere applicato in ogni caso



Si rischia una diversa efficacia del giudicato formato prima dell'apertura della procedura

punto 58; Corte di giustizia Ue, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, punto 185).

In secondo luogo, si configurerebbe una diversa efficacia del giudicato esterno formatosi prima dell'apertura della procedura (ad esempio, decreto ingiuntivo definitivo), opponibile alla curatela, rispetto al giudicato esterno formatosi successivamente, sempre che si tratti (come nella specie) di pronuncia astrattamente opponibile alla procedura. Del resto (a parti invertite) il giudicato formatosi in sede di stato passivo sull'ammissione di una prelazione ipotecaria è invocabile dal creditore in sede ordinaria nel giudizio che il curatore promuova nei suoi confronti per la revocatoria di quella ipoteca (Cassazione, n. 13289/2012).

Appare, pertanto, preferibile una soluzione che distingua "caso per caso" i limiti oggettivi all'operatività del giudicato esterno, che non si estende a domande diverse per *petitum* e *causa petendi* (Cassazione, n. 1259/2024; Cassazione, n. 33021/2022).